

SENATO DELLA REPUBBLICA

Legislatura 17^a - 2^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 351 del 16/11/2016

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 346

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

rilevato che lo schema di decreto legislativo all'esame interviene, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 20 maggio 2016, n. 76, al fine di apportare le modificazioni e integrazioni normative per il necessario coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le disposizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76;

rilevato che, opportunamente, il Governo ha limitato il proprio intervento alla sola materia penale;

considerato che, in tale ambito i principi di tassatività e stretta legalità consigliano di apportare opportune modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento delle disposizioni incriminatrici col principio di equivalenza di cui all'articolo 1, comma 20 citato, senza che con ciò possa peraltro escludersi l'applicabilità diretta dell'articolo 1, comma 20 ad altri ambiti del sistema penale, come ad esempio nel caso delle disposizioni non incriminatrici e di quelle disposizioni incriminatrici, anche di futura emanazione, che, per la loro determinatezza e la loro evidente funzione di rafforzare la protezione di diritti o l'adempimento di obblighi, trovano sicura applicazione anche alle unioni civili fra persone dello stesso sesso, in forza del combinato disposto con il menzionato articolo 1, comma 20 della legge 20 maggio 2016, n. 76;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera c) dello schema di decreto legislativo in esame interviene sull'articolo 649 del codice penale, introducendo un numero 1-bis, che estende alle parti dell'unione civile la fattispecie (in cui è ravvisata una causa di giustificazione o causa di esclusione della punibilità) prevista dal medesimo articolo a favore del coniuge;

rilevato tuttavia che la disposizione introdotta, a differenza di quanto previsto per i coniugi non legalmente separati, prevede l'applicazione della causa di non punibilità alle parti dell'unione civile soltanto "in costanza di coabitazione";

considerato che tale differenza di trattamento non appare giustificata; che, infatti, la costanza di coabitazione, prevista per le parti dell'unione civile ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, non appare in alcun modo assimilabile all'assenza di separazione legale, che è condizione per l'applicazione della causa di non punibilità ai coniugi; che, infatti, la separazione legale consegue ad un provvedimento e, dunque, è assistita da condizioni di rigorosa certezza; che, invece, la costanza di coabitazione rinvia ad una situazione di fatto;

considerato altresì che l'assenza di coabitazione non consegue necessariamente ad una soluzione conflittuale fra le parti, ma può essere liberamente scelta dalle stesse;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: ", in costanza di coabitazione";

2) all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo valuti l'opportunità di prevedere che la causa di non punibilità di cui al primo comma dell'articolo 649 del codice penale trovi applicazione a condizione che non sia stata manifestata congiuntamente o anche disgiuntamente, purché sia stata comunicata all'altra parte, la volontà di scioglimento dell'unione civile dinanzi all'ufficiale dello stato civile ovvero non sia stata presentata domanda di scioglimento.